



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

SINDACO E GIUNTA

Ordinanza del Sindaco n. 11 del 25/02/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, AVENTE AD OGGETTO ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI IMOLA

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020" n. 19. convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 19 del 24.02.2021 di ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid - 19;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio trovano un riscontro significativo anche nell'ambito specifico comunale;

RITENUTO necessario adottare le seguenti misure di carattere organizzativo volte a rafforzare le azioni di contenimento e gestione epidemiologica, anche attraverso l'eliminazione di potenziali rischi di contagio dovuti a imprevedibili o non altrimenti scongiurabili comportamenti o condotte che determinino il mancato rispetto della misura di distanza minima tra le persone di un metro;

TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, si registrano comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il divieto di ogni forma di assembramento, in particolar modo presso gallerie commerciali ed aree gioco;
RAVVISATA la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

dal 26 febbraio all'11 marzo 2021

con effetto immediato, al fine di contenere qualunque fenomeno di assembramento di persone e di tutelare la popolazione nel territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le sotto indicate ulteriori misure:

1. sospensione di tutte attività sportive e delle attività motorie all'interno di palestre, piscine e centri sportivi, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, incluse quelle di cui all'art 1 comma 10 lettera e) del DPCM 14 gennaio 2021; eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente per attività connesse a competizioni di carattere nazionale promosse dalle Federazioni nazionali, previa preventiva comunicazione di giorni e orari delle attività per consentire anche all'Ausl controlli sui protocolli sanitari adottati dalle rispettive federazioni;
2. sospensione delle attività didattiche extrascolastiche (doposcuola, assistenza ai compiti, corsi di lingua, attività musicali etc...), ludiche, ricreative);
3. le attività delle scuole di musica sono consentite esclusivamente con modalità a distanza;
4. i servizi di biblioteca sono offerti solo su prenotazione. Sono garantiti il prestito e la restituzione in sede; è sospeso l'accesso libero agli scaffali e ai posti lettura e studio;
5. ferme restando tutte le disposizioni per la prevenzione del contagio vigenti in materia, nei centri commerciali e nelle medie e grandi strutture di vendita situati al loro interno e nel mercato coperto è consentito l'accesso a condizione che venga garantito il controllo da parte di personale dedicato sul contingentamento e sul divieto di assembramento;
6. per il commercio su aree pubbliche e la vendita diretta di prodotti agricoli si rimanda agli specifici atti già adottati in materia;
7. divieto di utilizzo di strutture, giochi per bambini e aree sportive libere-presenti all'interno di parchi e giardini pubblici;
8. chiusura delle attività in presenza dei centri giovanili, oratori, catechismo e attività ricreative e di aggregazione giovanili similari.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;

-che copia del presente ordinanza sindacale sia trasmesso a:

Prefetto di Bologna;

Direttore Generale AUSL di Imola;

Compagnia Carabinieri di Imola;

Polizia di Stato

Polizia Locale

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna – Bologna ed entro centoventi giorni presentare ricorso al Presidente della Repubblica;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Li, 25/02/2021

il Sindaco
Marco Panieri
(atto sottoscritto digitalmente)